

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca I.C. "VIA DELLA TECNICA" – RMIC8D400N

00071 POMEZIA – Via Della Tecnica, 3 – 41° Distretto – Tel. 069120718 FAX 069120426 e-mail mic8d400n@istruzione.it pec mic8d400n@pec.istruzione.it

Al personale docente Al Dsga Al personale ATA Al sito web

Circ. 25

Oggetto: Nuova procedura lavoratori fragili

Si comunica la nuova procedura per i lavoratori ritenuti fragili.

Il lavoratore che ritiene di essere in condizione di fragilità, trasmette al Dirigente Scolastico (all'indirizzo medico@icviadellatecnica.edu.it) la richiesta di visita medica, senza alcuna documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, che fornirà invece al medico competente al momento della visita, a supporto della valutazione dello stesso.

Il Dirigente Scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente, corredata da una informativa riguardante, per ogni singolo lavoratore:

- a) una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore,
- b) della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività,
- c) informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

Il medico competente provvede ad effettuare la visita medica e, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative".

Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni riguardanti il lavoratore dettagliatamente descritte dalla stessa circolare.

In attesa della stessa il personale, ai sensi dell'art 6 comma 1 lettera b) e c) del DPR 171/2011, potrà essere collocato in sospensione cautelare.

Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da una comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.

L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.

In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi.

In allegato modello per dichiarazione di presunta fragilità da parte del lavoratore al Dirigente Scolastico.

Si saluta cordialmente.

Pomezia, 17 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico prof. Stefano Colucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del d. lgs.39/93